



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Servizio Trasporti e Mobilità

***REGOLAMENTO
PER L'AUTORIZZAZIONE E
LA VIGILANZA DELLE
SCUOLE NAUTICHE***

*Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 91 del 21/12/2012 e
integrato con Deliberazione di Consiglio n. 71 del 28/10/2013*

INDICE

<u>Art. 1 - OGGETTO</u>	pag. 3
<u>Art. 2 - SCOPI ED ATTIVITÀ</u>	pag. 3
<u>Art. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA</u>	pag. 3
<u>Art. 4 - REQUISITI DEL RICHIEDENTE</u>	pag. 4
<u>Art. 5 - DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE</u>	pag. 5
<u>Art. 6 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO</u>	pag. 6
<u>Art. 7 - CAPACITÀ FINANZIARIA</u>	pag. 6
<u>Art. 8 - LOCALI</u>	pag. 7
<u>Art. 9 - ARREDAMENTO E MATERIALE DIDATTICO</u>	pag. 8
<u>Art. 10 - UNITÀ DA DIPORTO</u>	pag. 9
<u>Art. 11 - INSEGNANTI ED ISTRUTTORI</u>	pag. 9
<u>Art. 12 – DURATA E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI</u>	pag. 10
<u>Art. 13 - REGISTRI E SCHEDE</u>	pag. 10
<u>Art. 14 - DISCIPLINA DELLE SCUOLE NAUTICHE</u>	pag. 11
<u>Art. 15 - TRASFERIMENTO DI SEDE</u>	pag. 12
<u>Art. 16 - ORARIO DI APERTURA</u>	pag. 13
<u>Art. 17 – VIGILANZA</u>	pag. 13
<u>Art. 18 – SANZIONI</u>	pag. 14
<u>Art. 19 – ISTITUTI TECNICI NAUTICI</u>	pag. 15
<u>Art. 20 – NORME FINALI</u>	pag. 15

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza delle Scuole Nautiche che esercitano l'attività sul territorio provinciale, in attuazione dell'art. 42 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (S.O. G.U. n. 222 del 22.9.2008) *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*.

Articolo 2 SCOPI ED ATTIVITÀ

1. Sono denominate “Scuole Nautiche” i centri per l'educazione marinairesca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. L'attività delle Scuole Nautiche comprende lo svolgimento, per i propri allievi, delle pratiche necessarie per il conseguimento della predetta patente.
3. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento le attività svolte dai “Centri di istruzione per la nautica” di cui all'art. 43 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146.
4. L'attività della Scuola Nautica, relativa all'insegnamento teorico ed al disbrigo delle relative pratiche, può essere svolta esclusivamente nella sede della Scuola indicata nell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA

1. L'esercizio dell'attività di Scuola Nautica sul territorio provinciale è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, su istanza dell'interessato, previo parere obbligatorio, di cui all'art.42 comma 4 del Decreto Interministeriale 29.07.2008, n. 146, del Capo Compartimento Marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la Scuola ha sede principale.
2. L'autorizzazione può essere richiesta per:
 - a. l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A:
 1. per la navigazione entro le dodici miglia dalla costa;
 2. senza alcun limite dalla costa;eventualmente limitata alle sole unità a motore; comprende le analoghe patenti C;
 - b. l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria B.
3. Di norma il parere di cui al primo comma, riferito alla idoneità delle unità da diporto e del materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche ai fini dell'insegnamento che la Scuola intende esercitare, viene richiesto dalla Provincia di Pesaro e Urbino:

- a. al dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per autorizzazioni di Scuole Nautiche per l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia dalla costa con unità a motore;
- b. al Capo Compartimento Marittimo nei restanti casi.

Articolo 4

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

1. Il richiedente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di Scuola Nautica deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
 - b. avere raggiunto la maggiore età;
 - c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27/12/56, n. 1423, come sostituita dalla legge 03/08/88, n. 327, e dalla legge 31/05/65, n. 575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - d. essere fornito di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
 - e. avere la capacità finanziaria di cui all'art. 7.
2. Il soggetto richiedente deve, inoltre, disporre di:
 - a. proprietà e/o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede della Scuola, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 8;
 - b. materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 9;
 - c. proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 10, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla Scuola Nautica;
 - d. personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11.
3. Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine il possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d del precedente comma 1 deve essere dimostrato dal legale rappresentante responsabile della Scuola Nautica, mentre quelli di cui alla lettera e del comma 1 e quelli di cui al comma 2 devono essere dimostrati dalla società.
4. Nel caso di domande di apertura di ulteriori sedi, da parte di soggetti già autorizzati, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.
5. I requisiti e le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono permanere, a pena della sua revoca, durante tutto il periodo di validità della stessa.

Articolo 5

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica, indirizzata alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3.4 – Trasporti e Mobilità, redatta con firma autenticata ed in assolvimento dell'imposta di bollo, deve essere sottoscritta, a seconda dei casi, o dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società responsabile

della scuola nautica. Ai fini dell'autentica della sottoscrizione e della dimostrazione del possesso dei requisiti si applicano le disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. sede e denominazione della Scuola Nautica;
 - b. tipologie di patenti per le quali è richiesta l'autorizzazione;
 - c. compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.
3. Alla domanda di rilascio autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4;
 - b. certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A., copia dell'atto costitutivo registrato e copia dello statuto, nei casi previsti, ed eventuali successive modificazioni, per le società;
 - c. documentazione comprovante il possesso della capacità finanziaria di cui al successivo art. 7;
 - d. documentazione comprovante la proprietà e/o disponibilità giuridica dei locali, aventi i requisiti di cui al successivo art. 8;
 - e. planimetria catastale e planimetria quotata dei locali della Scuola Nautica in scala 1:100, timbrata e firmata da un professionista abilitato, corredata da relazione tecnico-descrittiva contenente:
 - I. conteggi della superficie netta degli ambienti;
 - II. dichiarazione che esaminata la struttura e gli atti depositati/rilasciati dagli uffici competenti i locali sono idonei ed agibili per l'uso Scuola Nautica avuto riguardo anche della loro destinazione d'uso, avuto riguardo delle norme, regolamenti e strumenti, anche comunali, in materia urbanistica e di edilizia, nonché delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche perché in possesso del requisito di visitabilità così come prescritto per le unità immobiliari sede di attività aperte al pubblico;
 - III. dichiarazione che attesti l'assenza di modifiche o interventi, abusivamente realizzati nei locali, tali da comportare la decadenza della validità della relativa certificazione di agibilità e destinazione d'uso;
 - IV. dichiarazione che attesti che nei locali è rispettata la vigente applicabile normativa di sicurezza antincendio;
 - f. documentazione dalla quale risulti, o con la quale si attesti, che nei locali, è rispettata la vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti ed in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - g. certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria, per l'utilizzo dei locali per l'attività di Scuola Nautica, o dichiarazione che i locali, idonei dal punto di vista igienico-sanitario per l'uso Scuola Nautica, non dispongono di autorizzazione sanitaria per tale utilizzo in quanto non prevista dai Regolamenti Comunali vigenti nel comune ove la Scuola avrà sede;
 - h. certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciato dal comune;
 - i. dichiarazione relativa alla disponibilità dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche di cui all'articolo 9;
 - j. documentazione relativa ai mezzi nautici e motori, di cui al successivo art. 10, a disposizione e/o di proprietà della Scuola comprendente:
 - I. copia, dichiarata autentica, della documentazione di navigazione e di bordo;
 - II. documenti che ne attestino la proprietà e/o disponibilità giuridica;

- III. polizze assicurative che siano valide sia per le esercitazioni di navigazione che per lo svolgimento di esami;
- k. documentazione relativa al personale docente della Scuola, di cui al successivo art. 11;
 - l. registri e schede di cui al successivo art. 13 per la necessaria vidimazione della Provincia;
 - m. comunicazione dell'orario di apertura e delle tariffe applicate in materia di Scuola Nautica da esporre al pubblico nei locali della Scuola Nautica. Ogni variazione delle tariffe dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione alla Provincia;
 - n. attestazione di avvenuto versamento di Euro 100,00 per spese d'istruttoria, sopralluoghi, vigilanza a favore della Provincia di Pesaro e Urbino.
4. Successivamente entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà documentare l'avvenuta annotazione dell'inizio attività di Scuola Nautica al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino; in assenza verrà disposta la sospensione a tempo indeterminato dell'autorizzazione rilasciata e, decorsi ulteriori tre mesi, la revoca della stessa.

Articolo 6

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio provvede ad una sua prima valutazione per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione provvedendo, nel caso di documentazione mancante o insufficiente, a richiedere le necessarie integrazioni. Le stesse devono essere fornite entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante tale periodo i termini del procedimento sono interrotti. Definita positivamente tale prima fase, a completamento dell'istruttoria la Provincia provvede a richiedere il parere di cui all'art.42 comma 4 del Decreto Interministeriale 29.07.2008, n. 146, secondo il riparto di competenze previsto al precedente art. 3, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Tale parere è vincolante ed obbligatorio, non potendo la Provincia procedere al rilascio dell'autorizzazione in sua difformità od assenza. Pervenuto tale parere la Provincia determinerà, entro il termine di 30 giorni, se respingere o rilasciare l'autorizzazione richiesta, in tale ultimo caso il rilascio dell'autorizzazione potrà avvenire solo previa consegna da parte dell'interessato di apposita marca da bollo, del valore previsto dalle norme vigenti, da applicare sull'autorizzazione.

Articolo 7

CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica, devono dimostrare di possedere una adeguata capacità finanziaria consistente in:
- a. certificazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie proprie per un importo non inferiore a Euro 51.645,69 rilasciata da Aziende o Istituti di credito presso i quali le suddette risorse sono depositate;
 - b. proprietà di beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69, liberi da gravami ipotecari;
 - c. attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:
 - Aziende o Istituti di credito;
 - Società finanziarie con capitale non inferiore a Euro 2.582.284,50.
2. L'attestazione di cui al precedente comma 1 lettera c deve essere riferita ad un importo di Euro 51.645,69 e formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317/95 relativo alle autoscuole.

3. Nel caso di proprietà di beni immobili, ai fini della determinazione del loro valore è possibile considerarne il valore catastale o quello risultante da perizia giurata estimativa redatta da tecnico abilitato regolarmente iscritto al proprio albo professionale. Nel caso di comproprietà dell'immobile si farà riferimento alla quota di valore pari alla quota di comproprietà dello stesso. In ogni caso per detti immobili dovrà essere trasmessa visura effettuata presso gli Uffici del Catasto, copia autentica del titolo di proprietà e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara l'inesistenza sulle proprietà di diritti reali di garanzia, pignoramenti, sequestri o altri provvedimenti a seguito dei quali il proprietario non ne possa liberamente disporre.

Articolo 8

LOCALI

1. I locali della Scuola Nautica devono essere costituiti da un'autonoma unità immobiliare all'interno della quale non può essere svolta altra attività. Tali locali devono comprendere:
 - a. un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b. un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c. servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati (anche, eventualmente, con impianti di aerazione forzata ed illuminazione elettrica).

L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la Scuola Nautica in riferimento a tale attività o, in mancanza, all'attività commerciale. Gli stessi dovranno essere idonei ed agibili per l'uso Scuola Nautica avuto riguardo della loro destinazione d'uso e delle norme e strumenti urbanistici, edilizi e igienico-sanitari, anche comunali, applicabili. In tali locali, inoltre, deve essere rispettata la vigente normativa di sicurezza antincendio, di sicurezza degli impianti, di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Deve, infine, essere rispettata la vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche con riferimento al possesso del requisito di visitabilità così come prescritto per le unità immobiliari sede di attività aperte al pubblico.

2. Nell'ufficio di segreteria, in posizione tale da consentirne l'agevole lettura, devono essere permanentemente affissi:
 - a. Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica rilasciata dalla Provincia Di Pesaro e Urbino;
 - b. Tariffario;

Articolo 9

ARREDAMENTO E MATERIALE DIDATTICO

1. Ogni Scuola Nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere quello atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a. una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
 - b. una lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;
 - c. posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
 - d. tavolo da carteggio per gli allievi di superficie corrispondente ad una carta nautica completamente aperta.

2. La Scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.
3. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a. Principali strumenti nautici: bussola marina, sestante, squadrette, compasso, barometro e anemometro;
 - b. tavole raffiguranti i segnalamenti nautici del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
 - c. tavole raffiguranti la rosa dei venti;
 - d. tavole raffiguranti le precedenza di rotta;
 - e. tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre principali di una unità a vela e a motore, con la relativa nomenclatura;
 - f. tavole raffiguranti le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi (in alternativa gli esemplari reali);
 - g. carte nautiche;
 - h. modello in scala di sezione di nave ovvero tavole raffiguranti le strutture principali di uno scafo;
 - i. rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero modello in scala;
 - j. pubblicazioni: Portolano del mediterraneo, fari e fanali, segnali da nebbia, leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
 - k. strumenti di comunicazione e radionavigazione, tavole raffiguranti la volta celeste, tavole per il calcolo delle rette d'altezza (per patenti senza limiti dalla costa).
4. I sussidi di cui alle precedenti lettere b, c, d ed e possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici, giudicati idonei da parte dell'Amministrazione che esprime il parere di cui al precedente art. 3 comma 1.

Articolo 10

UNITÀ DA DIPORTO

1. La Scuola Nautica deve avere la proprietà e/o disponibilità giuridica di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami aventi l'abilitazione alla navigazione corrispondenti e compatibili con i corsi di insegnamento autorizzati, come individuati all'art. 3.
2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti, che sia valida sia per le esercitazioni di navigazione che per lo svolgimento di esami.
3. Durante le esercitazioni pratiche le suddette unità devono, inoltre, essere dotate di un megafono o di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. Devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, di dimensione 1 m. per 0,2 m., recante la scritta "SCUOLA NAUTICA" a caratteri neri su fondo bianco, in modo da risultare ben visibile.
4. La disponibilità di cui al precedente comma 1 si intende dimostrata nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della Scuola Nautica sia proprietario o armatore dell'unità o abbia stipulato un contratto di locazione o comodato registrato, con il relativo proprietario o armatore, che ne preveda espressamente l'uso per le esercitazioni pratiche e per l'effettuazioni degli esami. Le unità possono essere utilizzate esclusivamente presso un'unica Scuola Nautica. Nel caso di diverse Scuole facenti capo ad un unico titolare ogni sede deve disporre di un

proprio mezzo nautico, fermo restando la facoltà di utilizzare le unità da diporto presso le diverse sedi autorizzate.

5. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della Scuola devono essere richieste alla Provincia e da essa autorizzate, previa obbligatoria valutazione della loro idoneità per l'uso di Scuola Nautica resa da parte del Capo Compartimento Marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 11

INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

1. Come stabilito dall'art. 42 comma 6 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146, possono svolgere l'attività di insegnamento presso le Scuole Nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella G.U, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
2. Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante e/o istruttore coloro i quali non siano in possesso dei requisiti di idoneità morali previsti all'art. 37 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008, n. 146, per il conseguimento delle patenti nautiche.
3. La Scuola Nautica, in relazione al tipo di autorizzazione richiesta fra quelle indicate all'art. 3 comma 2, deve disporre di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico che posseggano i requisiti richiesti per lo svolgimento di tali attività. Le due funzioni possono essere svolte anche congiuntamente dallo stesso soggetto.
4. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.
5. Se la Scuola Nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di 6 mesi, un insegnante o istruttore di altra Scuola Nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa. Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella Scuola di provenienza, orari che dovranno essere comunicati alla Provincia di Pesaro e Urbino che provvede al rilascio del nulla osta.
6. La prestazione dell'attività da parte del personale docente, anche nel caso di supplenza temporanea, deve avvenire nel rispetto della applicabile normativa in materia di rapporti di lavoro, in materia previdenziale ed in materia assicurativa. Tale circostanza deve essere documentata sia da parte del titolare dell'autorizzazione che da parte del personale. Inoltre, per il personale docente, è necessario acquisire o dichiarazione di non dipendenza di questi da datore di lavoro o nulla osta dell'eventuale datore di lavoro.
7. Il personale insegnante ed istruttore per esercitare l'attività, anche nel caso di supplenza temporanea, è autorizzato dalla Provincia, previa presentazione da parte del titolare della Scuola Nautica di apposita istanza in bollo. Alla domanda deve essere allegata:
 - a. documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2;

b. documentazione idonea a dimostrare con quale forma la prestazione verrà resa, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 6.

Successivamente, definita positivamente l'istruttoria dell'istanza da parte della Provincia, dovrà essere trasmessa marca da bollo da applicare sull'autorizzazione alle funzioni richieste presso la Scuola Nautica.

8. L'autorizzazione alle funzioni di insegnante ed istruttore è soggetta a rinnovo annuale da effettuarsi su richiesta del titolare della Scuola Nautica previa dimostrazione del permanere dei requisiti prescritti.
9. La cessazione dalle funzioni di docente da parte del personale autorizzato deve essere comunicata, da parte del titolare della Scuola, alla Provincia entro 10 giorni dal verificarsi dall'evento. Con la comunicazione deve restituirsi l'originale dell'autorizzazione alle funzioni del personale cessato.

Articolo 12

DURATA E MODALITA' DEI CORSI

1. La determinazione del numero e della durata delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche è lasciata al giudizio dell'insegnante e dell'istruttore della Scuola Nautica, gli stessi, ciascuno per il proprio ambito, ai fini della presentazione all'esame degli allievi devono compilare le schede di cui all'art. 13.
2. Lo svolgimento delle esercitazioni pratiche deve avvenire nel rispetto delle eventuali ordinanze emesse al riguardo dal capo circondario marittimo o dall'autorità preposta alla disciplina delle acque interne.

Articolo 13

REGISTRI E SCHEDE

1. Le Scuole Nautiche curano la tenuta dei documenti vidimati dalla Provincia di Pesaro e Urbino e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:
 - a. registro d'iscrizione riportante: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
 - b. registro delle lezioni teoriche: numero del registro d'iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
 - c. scheda per l'ammissione all'esame di teoria contenente: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame;
 - d. scheda per l'ammissione all'esame di guida contenente: generalità di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame.
2. I registri e le schede di cui sopra sono simili a quelli previsti per l'attività di autoscuola e devono essere esibiti a semplice richiesta, anche verbale, da parte del personale della Provincia o delle Amministrazioni alle quali è richiesta l'effettuazione degli esami.
3. Registri e schede devono essere conservati per almeno 5 anni presso la sede della Scuola Nautica o, nel caso di cessazione dell'attività, presso la residenza del titolare dell'impresa individuale o dell'amministratore della Società. In occasione della presentazione agli esami copia delle schede compilate deve essere allegata al fascicolo degli allievi della Scuola.

Articolo 14

DISCIPLINA DELLE SCUOLE NAUTICHE

1. Ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata deve essere comunicata alla Provincia, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica, da parte del titolare della autorizzazione che dovrà produrre al riguardo la necessaria documentazione.
2. La perdita di anche uno solo dei requisiti o delle condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo della immediata astensione dall'attività e deve essere comunicata entro i tre giorni lavorativi successivi all'evento. Il mancato rispetto dell'obbligo della immediata astensione comporta l'applicazione delle sanzioni indicate al successivo art. 18.
3. L'attività può essere sospesa per un periodo massimo di mesi 12 previa motivata richiesta scritta, in bollo e con firma autenticata, avanzata dall'avente titolo e rivolta alla Provincia, che ne prende atto. In presenza di gravi e documentati motivi, da comunicare con le modalità di cui sopra, la Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività per un ulteriore periodo di mesi 6. Tali sospensioni non danno luogo a sanzione. Nell'arco di un quinquennio non è possibile superare il periodo complessivo di 18 mesi di sospensione.
4. La riattivazione dell'attività, successiva ad una sospensione, deve essere preventivamente comunicata alla Provincia al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di competenza della stessa.
5. L'ingiustificata sospensione dell'attività o la mancata ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione, in assenza di cessione d'azienda da parte del titolare dell'autorizzazione, comporta la revoca della autorizzazione.
6. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa". Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o titolo particolare, l'avente causa al fine di poter esercitare l'attività di Scuola Nautica è tenuto a richiedere, secondo le previsioni del precedente art. 5, a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente, che viene revocata; l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento dei requisiti prescritti da parte del richiedente. Dalla data del trasferimento del complesso aziendale la validità dell'autorizzazione precedente si intende decaduta e, pertanto, l'eventuale continuazione dell'attività di Scuola Nautica da chiunque esercitata configura l'ipotesi di esercizio abusivo dell'attività a carico dello stesso. Dell'avvenuta cessione d'azienda il titolare deve darne comunicazione alla Provincia entro 10 giorni dalla data di efficacia dell'atto, sollevando l'Ente da ogni responsabilità.
7. Entro il medesimo termine di 10 giorni previsto per la comunicazione di avvenuta cessione d'azienda il cedente è tenuto a restituire alla Provincia l'atto originale di autorizzazione della Scuola Nautica e del personale e le schede di ammissione agli esami non utilizzate.
8. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del legale rappresentante responsabile della Scuola Nautica, in caso di società, è consentito il proseguimento provvisorio dell'esercizio dell'attività della Scuola Nautica per non più di sei mesi, a condizione che ne venga fatta richiesta e previo nulla osta della Provincia, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito e sempre che la Scuola Nautica continui ad essere dotata del prescritto personale didattico. Alla domanda, redatta in carta legale, dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'impedimento, l'atto di nomina del sostituto, sottoscritta per accettazione dall'interessato e la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti in capo al sostituto. Trattandosi di proseguimento provvisorio dell'esercizio lo stesso, tenuto conto del tempo necessario per l'individuazione del sostituto, non potrà comunque protrarsi oltre il settimo mese calcolato dalla data dell'inizio dell'impedimento indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza.

9. In tutti i casi, la prosecuzione dell'attività o la gestione della Scuola Nautica senza l'autorizzazione della Provincia è soggetta alla sanzione prevista per l'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione di cui al successivo art. 18 comma 8.
10. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci illimitatamente responsabili o di amministratori, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicata entro 30 giorni dal fatto alla Provincia che ne prende atto, previa dimostrazione dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare la richiesta ed il rilascio di una nuova autorizzazione.
11. Nell'ipotesi di trasformazione di forme societarie, da comunicarsi entro 30 giorni dal fatto, su istanza dell'interessato viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
12. Se varia la sola denominazione della Scuola Nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, è fatto obbligo al titolare di richiedere entro 30 giorni dal fatto il rilascio di nuova autorizzazione aggiornata nell'intestazione in sostituzione della precedente autorizzazione che deve essere restituita alla Provincia. Alla domanda deve essere allegata documentazione idonea ad attestare la trasformazione avvenuta.

Articolo 15

TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Su richiesta dell'interessato il trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di autorizzazione da parte della Provincia, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali. La richiesta, in bollo e con firma autenticata, dovrà essere inoltrata alla Provincia di Pesaro e Urbino. Alla stessa deve essere allegata:
 - a. Tutta la documentazione riferita ai nuovi locali analogamente a quanto previsto per gli stessi al fine del primo rilascio dell'autorizzazione;
 - b. Attestazione di avvenuto versamento di Euro 100,00 per spese d'istruttoria, sopralluoghi, vigilanza a favore della Provincia di Pesaro e Urbino.
2. Accertata l'idoneità dei locali, il successivo rilascio dell'autorizzazione, in sostituzione di quella precedente, potrà avvenire solo previa consegna da parte dell'interessato di apposita marca da bollo, del valore previsto dalle norme vigenti, da applicare sull'autorizzazione. Dalla data di rilascio della nuova autorizzazione la precedente cessa di essere valida e deve essere restituita alla Provincia.

Articolo 16

ORARIO DI APERTURA

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società dovrà comunicare alla Provincia l'orario di apertura al pubblico della Scuola Nautica. Tale orario, rispettoso di eventuale vincolante normativa comunale applicabile, dovrà essere permanentemente esposto all'ingresso dei locali autorizzati in maniera che sia visibile dall'esterno degli stessi.
2. Ogni variazione definitiva dell'orario dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia.
3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia eventuali periodi di chiusura temporanea per ferie prima dell'inizio degli stessi. Nei casi di temporanea chiusura per eventi imprevisti o malattia dovrà esserne data comunicazione entro i tre giorni lavorativi successivi all'inizio della stessa.

Articolo 17
VIGILANZA

1. Ai sensi della normativa vigente, le Scuole Nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia.
2. La Provincia ha facoltà di sottoporre in qualsiasi momento a verifica la persistenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione alla scuola nautica ed al personale docente. La verifica è effettuata richiedendo le informazioni direttamente all'impresa interessata o alle amministrazioni competenti.
3. Sono considerati non persistenti quei requisiti per i quali l'impresa non fornisce, entro il termine fissato dalla Provincia in occasione delle verifiche disposte ai sensi del comma precedente, le informazioni necessarie per documentarne la persistenza.
4. La vigilanza è svolta dalla Provincia tramite il personale all'uopo incaricato.
5. I soggetti di cui al comma precedente possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi, anche fotografici, e ad ogni altra operazione tecnica o adempimento amministrativo.
6. Per l'espletamento della vigilanza tecnica a terra ed in mare la Provincia può avvalersi della collaborazione degli Uffici indicati all'art. 3 in quanto competenti ad esprimere il parere necessario per il rilascio dell'autorizzazione.
7. Se a seguito di sopralluogo di vigilanza, segnalazione o verifica, è accertata una violazione delle disposizioni vigenti è redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento della Scuola Nautica. Esse, laddove possibile, sono immediatamente contestate al titolare o responsabile della Scuola Nautica mediante consegna di copia di verbale da sottoscrivere per ricevuta, altrimenti sono contestate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Con tale verbale è assegnato il termine perentorio di 10 giorni, naturali e consecutivi, entro il quale far pervenire alla Provincia eventuali documenti e scritti difensivi o chiedere di essere sentito personalmente.
8. Successivamente, qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffiderà il titolare o responsabile della Scuola invitandolo ad eliminare le irregolarità entro il termine di 30 giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida sarà adottato provvedimento sanzionatorio di sospensione dell'autorizzazione.

Articolo 18
SANZIONI

1. Le Scuole Nautiche sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative: diffida, sospensione e revoca nonché a sanzioni amministrative pecuniarie.
2. La diffida è un provvedimento, diretto al titolare o al responsabile della Scuola Nautica, con il quale gli è intimato di eliminare le irregolarità riscontrate, entro un termine temporale non inferiore a 30 giorni, e/o modificare la condotta mantenuta.
3. La sospensione è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, la Scuola Nautica non può svolgere la propria attività. La violazione di tale disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:
 - a. quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso stabiliti, il soggetto non elimini le irregolarità contestate o modifichi la condotta mantenuta;
 - b. all'emanazione di tre provvedimenti sanzionatori di diffida in un triennio;
 - c. utilizzo di insegnanti o istruttori privi dei requisiti prescritti;
 - d. trasferimento di sede della Scuola in assenza della preventiva autorizzazione da parte della Provincia;

- e. nel caso di autorizzazione rilasciata a società, qualora sia variato il legale rappresentante responsabile della Scuola e non sia stata fatta nei termini la dovuta comunicazione.
5. Al solo fine di ridurre al minimo il disagio per gli allievi iscritti, l'efficacia del provvedimento sospensivo, tranne i casi in cui renda necessaria ed indifferibile l'immediatezza del provvedimento, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua notifica.
6. All'emanazione di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione in cinque anni consegue la revoca dell'autorizzazione con la quale viene definitivamente impedita la prosecuzione dell'attività della Scuola Nautica. Determinano la revoca dell'autorizzazione anche:
 - a. La perdita anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti per il rilascio dell'autorizzazione con la precisazione che nel caso dei reati di cui al precedente art. 4 comma 1 lett. c la revoca dovrà essere disposta solo in caso di condanna con sentenza definitiva;
 - b. Il decesso del titolare dell'autorizzazione in assenza di eredi o aventi causa;
 - c. L'esplicita rinuncia degli aventi diritto
 - d. Il trasferimento del complesso aziendale;
 - e. La trasformazione societaria;
 - f. La mancata iscrizione di allievi per un periodo di 12 mesi naturali e continuativi.
7. Chiunque non rispetti l'obbligo di immediata astensione previsto dal precedente art. 14 c. 2, nel caso di perdita dei requisiti o condizioni prescritte per rilascio dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00.
8. Chiunque gestisce una Scuola Nautica senza l'autorizzazione della Provincia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1000,00 ad Euro 4000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata cessazione dell'attività .
9. Nel caso di apposizione di targhe, insegne e simili relative ad attività di Scuola Nautica riferite a locali o soggetti non in possesso della prescritta autorizzazione il Dirigente del Settore competente emette formale provvedimento con il quale intima al soggetto cui l'insegna (o simile) è riferita di provvedere alla rimozione della stessa a proprie spese entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ed a darne immediata comunicazione all'ufficio. La mancata rimozione dell'insegna entro il termine indicato configura l'ipotesi di cui all'art. 650 del C.P. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).
10. Chiunque insegna teoria nelle Scuole Nautiche o istruisce alla condotta su unità di Scuole Nautiche senza essere in possesso dei requisiti prescritti ed essere a ciò autorizzato, ai sensi del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 ad Euro 800,00.
11. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionate e fatto salvo il fatto che costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Articolo 19

ISTITUTI TECNICI NAUTICI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 c. 3 del Decreto Interministeriale 29 luglio 2008 gli Istituti Tecnici Nautici ricadenti nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica dietro presentazione di apposita domanda, in bollo, sottoscritta da parte del Dirigente Responsabile dell'Istituto, nella quale siano indicati: sede dell'istituto presso il quale sarà svolta l'attività, tipologia di patenti per le quali è richiesta l'autorizzazione e compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista all'articolo 5 comma 3 con la sola esclusione di quella di cui alle lettere a, b, c;
3. Con la domanda può essere indicato il soggetto, scelto fra il personale docente, al quale è affidata la responsabilità della Scuola Nautica che, in assenza, resta in capo al Dirigente dell'Istituto. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di insegnamento della teoria e istruzione alla guida degli allievi della Scuola Nautica, per gli Istituti Tecnici Nautici non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 20

NORME FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica rilasciate alle Autoscuole con riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431 si intendono direttamente riferite ed autonomamente rilasciate al medesimo soggetto giuridico titolare dell'attività di Autoscuola;
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento dandone comunicazione alla Provincia. Il mancato adeguamento entro il termine fissato comporta la sospensione a tempo indeterminato della validità dell'autorizzazione seguita, perdurando l'inadempienza per ulteriori sei mesi, dal provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in quanto applicabile. Eventuali nuove norme, variazioni e integrazioni della normativa sovraordinata si intendono automaticamente estese al presente Regolamento.